

FONDI INTERPROFESSIONALI: UN NUOVO POSSIBILE CAMPO DI INTERVENTO

L'art. 8 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 26, rappresenta un passaggio fondamentale nella possibile transizione tra reddito di cittadinanza ed occupazione a tempo indeterminato.

Sono previsti incentivi abbastanza interessanti per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato, nel rispetto di una serie di disposizioni interne e comunitarie finalizzate all'incremento dell'organico occupazionale: ma non è su questo strumento che, in questa sede, intendo focalizzare l'attenzione, ma su alcuni aspetti interessanti di cui si occupa il comma 2.

Gli Enti di formazione accreditati hanno la possibilità di stipulare con i centri per l'impiego e con i soggetti accreditati ex art. 12 del D.L.vo n. 150/2015 (ad esempio, le Agenzie per il lavoro), laddove ciò sia previsto da provvedimenti delle Regioni (che, sulla materia, hanno una competenza primaria), un patto di formazione attraverso il quale viene garantito al soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza, un percorso formativo o di riqualificazione professionale anche di alto livello (viene previsto, laddove necessario, anche il coinvolgimento di Università ed Enti pubblici di ricerca).

Il Legislatore ha ipotizzato un alto standard formativo che dovrebbe essere raggiunto al termine di un iter procedimentale che vede coinvolta, a livello di indirizzi, la Conferenza permanente Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano: il tutto, ad invarianza di costi (ossia senza maggiori oneri per la finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie).

Ma, gli Enti di formazione accreditati non sono gli unici soggetti presi in considerazione dal comma 2: il patto di formazione può ben veder coinvolti i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua previsti dall'art. 118 della legge n. 388/2000: ciò dovrà avvenire (e qui il percorso appare tutto da ipotizzare, per cui sarebbero necessarie ed urgenti apposite indicazioni amministrative) attraverso specifici avvisi pubblici, a seguito di una intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali unificate, prevista dall'art. 8 del D.L.vo n. 281/1997.

Se, a seguito del percorso formativo il soggetto beneficiario del reddito stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato il beneficio previsto dal Legislatore (per il datore di lavoro nel rispetto di una serie di condizioni, inderogabili, puntualmente descritte nell'art. 8) viene, nella sostanza, diviso in due: 390 euro (tetto massimo non superabile) per il primo e 390 per l'Ente che ha curato la formazione o la riqualificazione professionale, per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità ed il numero di quelle già fruite dal beneficiario. Il "bonus" non può scendere al di sotto delle sei mensilità. Nel caso in cui il reddito di cittadinanza venga rinnovato (l'art. 3, comma 6 ne prevede le condizioni) l'esonero contributivo viene riconosciuto nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del reddito di cittadinanza.

Ai fini della presente riflessione, mi sembra opportuno focalizzare l'attenzione sulle modalità di riconoscimento dello sgravio contributivo in favore dell'Ente o Fondo interprofessionale che ha portato avanti il percorso formativo o di riqualificazione.

Il Legislatore afferma che essa si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il lavoratore beneficiario di reddito di cittadinanza.

In attesa di appositi chiarimenti amministrativi del Ministero del Lavoro, dell'ANPAL o dell'INPS (al momento, non pervenuti), ritengo che non si possa prescindere da alcuni concetti basilari richiamati sia dal D.L. 4/2019 che dall'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 oltre che, per i datori di lavoro beneficiari, dall'art. 31 del D.L.vo n. 150/2015:

- a) il beneficio contributivo "non tocca" i premi ed i contributi INAIL (e, probabilmente, anche la c.d. "contribuzione minore" sulla quale, in passato, in analoghe circostanze, l'INPS ha richiesto il versamento);
- b) la regolarità contributiva ed il rispetto di una serie di disposizioni legislative tra cui spicca il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro richiamate dal Ministero del Lavoro nell'allegato al D.M. sul DURC del gennaio 2015;
- c) il rispetto del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: tale principio vale anche per eventuali accordi territoriali od aziendali.

Fatte queste brevi riflessioni, ritengo opportuno focalizzare l'attenzione sul coinvolgimento dei Fondi interprofessionali che, ad oggi, sulla base dell'art. 118 della legge n. 388/2000 possono finanziare:

- a) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali;
- b) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e, comunque, direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
- c) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione ex art. 8, comma 2, della legge n. 26/2019.

Il coinvolgimento diretto dei Fondi interprofessionali per i percorsi formativi dei titolari di reddito di cittadinanza appare positivo in quanto gli stessi possono "giocare" una partita importante sulla base sia della loro esperienza che della flessibilità finalizzata a costruire percorsi formativi legati alle esigenze produttive di ogni territorio.

La norma contenuta nell'art. 8, comma 2, sia pure sottoposta ad un iter procedimentale non semplice, è, senz'altro, una deroga implicita, qualora ce ne fosse bisogno, alla disposizione che non consentirebbe il finanziamento della formazione in favore di soggetti disoccupati. L'inserimento dei Fondi professionali, operato con la legge di conversione n. 26, estende la capacità dello strumento formativo da questi ultimi espresso nel punto cruciale di sviluppo delle politiche finalizzate, ad un sistema economico e produttivo che ha necessità di innovare. Ciò significa, a mio avviso, che occorre cercare di definire, nei fatti, il reddito di cittadinanza non come reddito di inclusione ma come misura di politica attiva.

Indubbiamente, difficoltà ce ne saranno, soprattutto legate al fatto che in determinati contesti territoriali ove maggiore è il numero dei percettori del reddito di cittadinanza e che, presumibilmente, sottoscriveranno il patto per il lavoro, mancano opportunità di occupazione, pur se la norma stessa, ipotizza una possibilità di occupazione ad ampio raggio, atteso che tra le tre offerte definite “congrue”, la seconda e la terza vanno ben oltre l’ambito territoriale di riferimento.

La nuova disposizione, come si vede, va oltre l’ausilio che i Fondi interprofessionali (espressione della bilateralità), attraverso il versamento INPS dello 0,30% delle retribuzioni soggette all’obbligo contributivo, forniscono alle imprese a vantaggio dello sviluppo aziendale e delle risorse umane, in quanto va a prefigurare un percorso di politiche attive del lavoro (punto, notoriamente, debole del nostro mercato del lavoro), attraverso percorsi specificatamente dedicati a soggetti in cerca di lavoro. In tale ottica, sperimentabile, al momento, con il reddito di cittadinanza, si possono ipotizzare sinergie con una serie di soggetti a cominciare dalle Regioni, dalle imprese, dai professionisti (ad esempio, consulenti del lavoro), dalle Agenzie di somministrazione e scuole di formazione, con un concreto “avvicinamento” tra i percettori del reddito di cittadinanza ed il mondo della produzione.

In tale quadro di riferimento i Fondi interprofessionali, tra cui FONARCOM, possono giocare un ruolo positivo coinvolgendo soggetti, che, da anni, sono sul mercato in maniera attiva e penetrante e che hanno il “polso della situazione”.

7 maggio 2019

Eufranio MASSI